

**I.C.I. – AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE
(RICORRENTE AZZARETTI ANNA) – NOMINA LEGALE**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 29.11.2004 si sono svolte davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Torino le udienze relative agli appelli proposti contro le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Biella n. 40/01/2003, 41/01/2003, 42/01/03, 43/01/03, e 44/01/03, relative ai ricorsi presentati in materia di Imposta Comunale sugli Immobili dalla Sig.ra AZZARETTI Anna, contro atti impositivi emessi per gli anni d'imposta 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997;

DATO atto che i suddetti atti hanno ad oggetto il recupero della maggiore imposta accertata per fabbricati in corso di accatastamento (quindi dichiarati dalla contribuente con rendita "presunta"), e trovano legittimazione negli artt. 11 comma 1 ult. periodo del D. Lgs.vo 504/92 e nell'art. 74 comma 2 della L. 342/2000;

VISTE le sentenze della Commissione Tributaria Regionale di Torino, sez. n. 28, nn. 59/28/04, 58/28/04, 57/28/04, 56/28/04 e 55/28/04 con le quali gli appelli del comune sono stati respinti in quanto secondo la Commissione i provvedimenti impositivi contengono una motivazione solo apparente ma in concreto inesistente, non indicando "i dati di fatto che fondano la maggior rendita (caratteristiche dell'immobile, rapporto con altre unità immobiliari della zona, etc)";

RITENUTO di dover proporre ricorso per Cassazione avverso alle suddette sentenze della Commissione Tributaria Regionale di Torino; deve infatti ritenersi insussistente il rilevato difetto di motivazione, tenuto anche conto di quanto disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12068/2004, che precisa che l'obbligo di motivazione dell'atto di classamento di un immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall'Agenzia del Territorio, trattandosi di dati sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi e tali indicazioni sono contenute nell'atto impositivo del Comune;

VISTI i decreti legislativi n.545/92 e n.546/92;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs.vo 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.vo 267/2000;

CON voti favorevoli, unanimi, palesi;

DELIBERA

1. Di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Biella davanti la Corte di Cassazione nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione delle sentenze della Commissione Tributaria Regionale di Torino in premessa citate;

2. Di affidare la difesa e la rappresentanza del Comune nei giudizi di cui trattasi all'Avv. Raimondo FULCHERI, con studio in Biella, Via Arnulfo n. 22, ed all'Avv. Marco MASCI, con studio in Roma, Via Bolzano n. 28, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dando mandato al Sindaco di rilasciare le relative deleghe;
3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Economico Finanziario per l'impegno di spesa;
4. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.

=====